

Al Sig. Paolo Prieri
Via Bussoleno n. 42
10040 – Rivalta di Torino (TO)
paolo.prieri@mayombe.eu

Collegno, il 15/03/2024

Prot.: 1154.TELT_PEC_OUT.1014.DG.24

Oggetto: Riscontro all'istanza di accesso civico generalizzato datata 05/02/2024 (prot. 1159.TELT_EI.1007.DG.24), formulata ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, relativa a "tutta la documentazione che TELT sas ha scambiato con il MIT – Direzione generale per lo sviluppo del territorio e i progetti internazionali e con l'agenzia CINEA relativamente al Bando di finanziamento CEF 2023 per il progetto Torino-Lione scadenza 30 gennaio 2024 detenuta da TELT sas e non soggetta all'obbligo di pubblicazione".

Egregio Sig. Prieri,

in relazione alla richiesta di accesso civico in oggetto, si rappresenta quanto segue.

La disciplina in materia di accesso civico generalizzato, regolata dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, è volta a favorire "forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" e "promuovere la partecipazione al dibattito pubblico". Tale istituto dell'accessibilità generale è temperato dalla previsione di eccezioni relative (art. 5-bis, commi 1 e 2) e assolute (art. 5-bis, comma 3) poste a tutela di interessi pubblici e privati.

Inoltre, l'art. 5-bis, comma 5, della normativa in parola, prevede che i limiti di cui ai commi 1 e 2 si applichino "unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato" e che l'accesso civico non possa essere negato "ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento".

Per quel che qui interessa, è necessario evidenziare che la documentazione richiesta nell'ambito dell'istanza di accesso, fatta eccezione per il documento denominato "Dichiarazione di responsabilità del soggetto proponente" (cf. ID n. 1 della sottostante tabella 1), è oggetto di una procedura concorsuale europea (bando CEF 2023 Transport), attualmente in corso. Si ritiene, pertanto, che l'accesso debba essere **differito** al termine della procedura concorsuale, previsto, indicativamente, nel mese di luglio/agosto dell'anno corrente. Ciò in quanto:

- (i) ai sensi dell'art. 4, comma 3, del regolamento CE n. 1049/2001 "L'accesso a un documento elaborato per uso interno da un'istituzione **o da essa ricevuto**, relativo ad una questione su cui la stessa non abbia ancora adottato una decisione, viene rifiutato nel caso in cui la divulgazione del documento **pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale dell'istituzione**, (...)".
- (ii) L'ostensione immediata comporterebbe concreto pregiudizio:
- al generale principio di *par condicio* (sancito dal TUE nonché dalle direttive 24/2014 e 25/2014 in materia di procedure di gara), ove dette informazioni fossero divulgate prima del completamento del processo decisionale;
 - agli interessi economici e commerciali del promotore della proposta, di cui all'art. 5-bis, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 33/2013. Ciò in quanto la conoscenza delle componenti della candidatura, sino al momento del completamento del processo decisionale, pregiudicherebbe irrimediabilmente tali interessi tutelati.

In aggiunta, il quadro normativo vigente, con riguardo alle procedure di concorrenza, prevede che il soggetto destinatario della richiesta possa predisporre un differimento in relazione ad una richiesta di accesso alle offerte, verbali relativi alla valutazione, atti, dati e informazioni a questa presupposti, fino all'aggiudicazione (D.lgs.36/2023 art.35, comma2, lett. d)). In tal senso, come affermato anche dalla giurisprudenza pronunciata sul punto (TAR Lazio, Roma sentenza n. 3971/2017) la citata norma – che prevede il differimento dell'accesso "in relazione alle offerte fino all'aggiudicazione" – concerne esclusivamente il contenuto delle offerte ed è chiaramente posta a presidio della segretezza delle offerte tecnico-economiche.

Infine, giova ricordare che, tra i limiti al diritto di accesso generalizzato derivanti dalla tutela di interessi pubblici, l'ANAC ha stabilito che ai fini dell'identificazione dell'interesse alla tutela delle relazioni internazionali possono rilevare i "carteggi scambiati dall'amministrazione con i rappresentanti degli Stati esteri in Italia ed esponenti di governi e delle amministrazioni degli Stati esteri".

Tutto ciò premesso, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del predetto D.Lgs. 33/2013, laddove la richiesta di accesso generalizzato possa incidere su interessi connessi alla protezione dei dati personali o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali (art. 5-bis, comma 2 del medesimo D.Lgs. 33/2013), il destinatario dell'istanza deve darne comunicazione ai soggetti titolari di tali interessi. Pertanto, in ossequio alla norma citata, la scrivente Società, con nota prot. 1108.TELT_PEC_OUT.1005.DG.24 del 1° marzo 2024, ha provveduto a dare comunicazione ai soggetti controinteressati individuati (della quale la S.V. è stata informata, in pari data, con nota prot. 1111.TELT_PEC_OUT.1006.DG.24), dai quali sono pervenute osservazioni.

Alla luce dei motivi sopra esposti nonché delle osservazioni pervenute, a seguito di un'attività di valutazione volta al bilanciamento dell'interesse pubblico alla divulgazione generalizzata e della tutela degli interessi individuati dalla norma di riferimento, la scrivente Società Le comunica quanto segue in ordine all'istanza di accesso civico generalizzato da Lei formulata, in data 05/02/2024.

Tale istanza è parzialmente accolta in relazione al documento "Dichiarazione di responsabilità del soggetto proponente", previo oscuramento (come rappresentato nella tabella sottostante) degli elementi la cui ostensione arrecherebbe un pregiudizio concreto agli interessi individuati all'art. 5-bis, comma 2, lett. a)

del D.Lgs. 33/2013. Giova ricordare che, per quanto riguarda l'eccezione individuata all'art. 5-bis, comma 2, lett. a), posto che ai sensi dell'art. 4, 1), del Regolamento (UE) 2016/679 per "dato personale" si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale», l'ostensione dei dati personali contenuti nei documenti oggetto dell'istanza può cagionare un pregiudizio concreto alla persona.

Qui di seguito, si riporta la tabella 1, riepilogativa dei motivi del parziale diniego del citato documento.

Tabella 1

ID	Tipologia di documento	Differimento dell'accesso	Riferimento normative del parziale diniego	Motivo del parziale diniego
1	Dichiarazione di responsabilità del soggetto proponente (Dichiarazione di responsabilità TELT (R)) (1 documento)	Non differito	Art. 5-bis comma 2, lett. a), del D.Lgs. 33/2013	L'ostensione degli elementi oscurati determinerebbe un pregiudizio concreto alla protezione di dati personali in conformità alla disciplina legislativa in materia.

Con riguardo, invece, alla documentazione riportata nella sottostante tabella 2, per tutti i motivi più sopra evidenziati, l'esercizio del diritto di accesso è differito fino alla pubblicazione della decisione della Commissione europea, a valle del processo decisionale attualmente in corso.

Tabella 2

ID	Oggetto	Differimento dell'accesso
2	Form A signed (20/12/2023) (1 documento)	Differito fino al completamento del processo decisionale
3	Final Delivery – TELT (21/12/2023) (13 documenti)	Differito fino al completamento del processo decisionale
4	Form A signed (27/12/2023) (1 documento)	Differito fino al completamento del processo decisionale
5	Consegna UE (29/12/2023) (16 documenti)	Differito fino al completamento del processo decisionale

A conclusione del citato processo decisionale della Commissione europea, la scrivente Società si riserva di rendere accessibili i documenti oggetto di differimento, qualora non vi si oppongano ulteriori interessi di cui all'art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013, previo oscuramento degli elementi la cui ostensione arrecherebbe un pregiudizio concreto agli interessi individuati all'art. 5-bis, comma 1, lettera a) e comma 2, lett. a) e c), del medesimo decreto.

Con riguardo alle eccezioni individuate all'art. 5-bis, comma 1, lett. a), la divulgazione di qualunque informazione relativa alle imprese e ai fornitori coinvolti nella realizzazione della tratta transfrontaliera della NLTL comporta un rischio di pregiudizio concreto all'ordine e alla sicurezza pubblica, interessi a presidio, in generale, dell'incolumità delle persone (come anche precisato dall'ANAC nelle Linee Guida adottate con delibera n. 1309 del 28/12/2016) e che depongono a favore di una opposizione all'ostensione di suddette informazioni.

A sostegno di tale valutazione milita il delicato contesto nel quale opera TELT. In passato, come noto, innumerevoli episodi di turbativa dell'ordine pubblico hanno interessato la realizzazione dell'opera nonché le imprese appaltatrici, le quali hanno subito episodi di danneggiamento. In tale delicato contesto, il Legislatore ha dichiarato "*aree di interesse strategico nazionale*" il sito di Chiomonte (art. 19 L. 183/2011) e, successivamente (art. 19 L. 183/2011, come modificato dalla L. 156/2021), i restanti cantieri della sezione transfrontaliera della NLTL che insistono sul territorio italiano. Anche recentemente, episodi di danneggiamento hanno coinvolto una delle imprese appaltatrici, confermandosi che, ad oggi come in passato, la divulgazione di informazioni relative alle imprese e ai fornitori coinvolti nella realizzazione della tratta transfrontaliera della NLTL determinerebbe conseguenze concretamente pregiudizievoli per l'ordine pubblico e la sicurezza ai sensi del sopracitato art. 5-bis, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 33/2013.

Quanto alla valutazione di TELT di non rendere ostensibili il cronoprogramma delle attività future e le *milestones* future, la divulgazione di tali informazioni integra gli elementi di pregiudizio concreto all'ordine e alla sicurezza pubblica che sono tassativamente previsti dall'art. 5-bis, comma 1, lettera a), del D.lgs 33/2013. A sostegno di tale valutazione milita il delicato contesto nel quale opera TELT. In passato, la conoscenza della data limite del 1/7/2011 per l'avvio del cantiere di Chiomonte ha reso possibili iniziative di opposizione, anche violenta, che hanno richiesto complesse e delicate azioni di contrasto. Prima ancora dell'avvio delle attività preliminari e propedeutiche alla progettazione esecutiva del cunicolo geognostico de La Maddalena, tutta l'area è stata occupata dagli oppositori (con l'istituzione della c.d. Libera Repubblica della Maddalena), con gravissimi episodi di violenza allorché, nel giugno 2011, sono state avviate le prime attività sul territorio del Comune di Chiomonte. L'avvio del cantiere è stato reso possibile unicamente dal dispiegamento del complesso dispositivo di sicurezza messo in atto dalla Questura di Torino in applicazione delle ordinanze del Prefetto di Torino ex art. 2 TULPS emanate a partire dal 22/6/2011. Sempre per fronteggiare la delicata situazione di ordine pubblico, il legislatore, come già illustrato più sopra, all'art. 19 L. 183/2011, ha qualificato le aree ed i siti del Comune di Chiomonte individuati per l'installazione del cantiere della galleria geognostica e per la realizzazione del Tunnel di base quali "*aree di interesse strategico nazionale*", prevedendo l'applicazione dell'art. 682 c.p. nei confronti di chiunque si introduca abusivamente nelle aree suddette, ovvero ostacoli o impedisca l'accesso autorizzato alle stesse. Con ordinanza del 25/2/2012 il Prefetto di Torino ha ordinato a LTF (oggi TELT) di procedere con urgenza alla delimitazione perimetrale esterna dell'area di interesse strategico nazionale di cui all'art.

19 L. 183/2011, con ciò consentendo il successivo svolgimento in sicurezza degli adempimenti di cui all'art. 49 DPR 327/2011 (occupazione temporanea). La legittimità del complesso dei provvedimenti in questione è stata sancita dalla sentenza (passata in giudicato) del TAR Piemonte, Sez. I, 3/8/2015 n. 969. Sulla base di una rivalutazione periodica della situazione di ordine pubblico in atto, sono stati emanati successivi provvedimenti prefettizi che, anche allo stato, concorrono a garantire un'efficace protezione del cantiere. Oggi come in passato, la conoscenza di informazioni dalle quali si possono facilmente trarre elementi concreti sull'avvio delle attività di cantieri, determinerebbe conseguenze concretamente pregiudizievoli per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica ai sensi dell'art. 5-bis, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 33/2013 ove tali informazioni fossero rese conoscibili a terzi. In relazione ad analoghe istanze di accesso, la concretezza di tale rischio è stata evidenziata dallo stesso Prefetto di Torino, con nota prot. 0139104 del 9/8/2019 al MIT.

Per quanto riguarda l'eccezione individuata all'art. 5-bis, comma 2, lett. a), si ribadisce quanto già evidenziato nei paragrafi precedenti con riferimento al documento denominato "Dichiarazione di responsabilità del soggetto proponente".

Distinti saluti

Per conto del Direttore Generale

Il direttore Generale Aggiunto Italia

Manuela Rocca

Allegato:

- All. 1_Dichiarazione di responsabilità del soggetto proponente (Dichiarazione di responsabilità TELT (R))